

SICUROMNIA

Salute e sicurezza / Ambiente / Antincendio

Modalità di individuazione della figura del CSE

Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 38421, del 18 settembre 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N. N. IL (OMISSIS);
D.L.L. N. IL (OMISSIS);
D.L.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 12236/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di D.L.L. e D.L.P.; il rigetto del ricorso di F.N.;

Udito il difensore Avv. ARICO nell'interesse di D.L.L. e di D.L.P., ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1- B.L., F.N., D.L.L. e D.L. P. sono stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.C.M..

Secondo l'accusa, i quattro imputati - il B. quale datore di lavoro della vittima in quanto responsabile dell'impresa edile impegnata nella realizzazione di lavori concernenti un fabbricato di proprietà dei due D.L., il F. quale direttore dei lavori e coordinatore della esecuzione degli stessi, i fratelli D. L. quali committenti - hanno cagionato la morte del lavoratore per asfissia meccanica da seppellimento.

E' avvenuto, in particolare, che il D.C., nel corso dei lavori di completamento dell'immobile dei D.L., mentre lavorava all'interno di uno scavo a sezione ristretta - profondo m. 2,70 e largo m.1,2 a monte e m. 0,60 al piede-, necessario per la posa in opera di tubazioni fognarie, è rimasto seppellito dallo smottamento del terreno causato dalla mancanza di puntellamento dello scavo, dall'eccessivo sovraccarico della parte destra dello stesso, dovuto all'accumulo del terreno di risulta, ed alla mancata realizzazione del parapetto di protezione dello scavo stesso.

1-A) Nei confronti del datore di lavoro, è stata individuata la violazione:

- a) del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, comma 1, per avere ommesso di applicare, mentre si procedeva allo scavo ad una profondità maggiore a m. 1,50, le necessarie armature di sostegno delle pareti, che presentavano una pendenza pari a 90 gradi;
- b) del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 14, per avere ommesso di provvedere al puntamento dello scavo, sul cui ciglio era stato accumulato il materiale di risulta;
- c) del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27, per avere ommesso di proteggere il posto di lavoro e di passaggio con un parapetto idoneo ad evitare cadute accidentali nel fosso.

1-B) Nei confronti del direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione degli stessi, è stata indicata la violazione del D.Lgs. n. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, per avere ommesso di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché delle relative procedure di lavoro e di buona tecnica. In particolare, per avere ommesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, di verificare e disporre affinché, nell'esecuzione dello scavo, fossero osservate le disposizioni, sopra richiamate, di cui al

D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, comma 1 e art. 14 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27.

1 - C) Nei confronti dei due committenti, è stata individuata la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, per avere omesso di accertarsi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificasse l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di buona tecnica.

2- Stralciata la posizione di B.L., che ha patteggiato la pena, il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframonti, con sentenza del 24 novembre 2008, ha affermato la responsabilità dei restanti imputati e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, ha condannato F.N. alla pena di otto mesi di reclusione ed i fratelli D.L. alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno; le pene sono state sospese alle condizioni di legge. Con la stessa sentenza, tutti gli imputati sono stati anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio 3- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 28 giugno 2012, ha confermato la decisione di primo grado.

-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, i tre imputati.

4-1) F.N. deduce:

A) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove i giudici del gravame non hanno preso in considerazione precisi punti di doglianza proposti con l'atto di appello. In particolare, la corte territoriale non avrebbe considerato che la pratica edilizia avviata nel 1999 era stata chiusa con regolare certificato di collaudo risalente al maggio del 2002, ed avrebbe disatteso l'art. 15 della normativa urbanistica, che prevede la decadenza del titolo abilitativo decorsi tre anni dall'inizio dei lavori; i giudici del merito avrebbero dunque errato nel ritenere persistente la responsabilità dell'imputato anche dopo la chiusura del cantiere. Successivamente, nel 2004, il F. aveva avuto solo l'incarico di eseguire lavori interni al fabbricato, non quelli concernenti l'impianto fognario;

B) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione:

a) alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da B. L., in considerazione del rilevante interesse economico dello stesso, e dei due committenti, ad ottenere la condanna di esso F.;

b) all'erronea valutazione delle risultanze processuali, che avrebbero dimostrato l'innocenza dell'imputato; in particolare, il riferimento è alle dichiarazioni del teste C., che avrebbe confermato la tesi difensiva dell'imputato, secondo la quale lo stesso non aveva disposto l'esecuzione dei lavori di scavo nè ne aveva avuto conoscenza; mentre ad altri competeva l'assunzione dell'incarico di preposto alla sicurezza, essendosi le figure professionali individuate nella prima parte dei lavori, del tutto esaurite;

c) alla ritenuta responsabilità, frutto di una lettura erronea e travisata delle risultanze processuali, che evidenziano una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella sostenuta nella sentenza;

d) alla pena comminata, non essendo state indicate le ragioni per le quali è stata attribuita all'imputato una maggiore responsabilità nella causazione dell'evento;

e) alla correlazione tra la sentenza e quanto articolato nel capo d'imputazione.

6 4-2) D.L.P. e D.L.L., congiuntamente deducono:

A) Erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 40 c.p., comma 2 e artt. 43, 113, 589 c.p. e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2 e vizio di motivazione sul punto.

Sostengono, anzitutto, i ricorrenti che le due sentenze di merito si discostano tra loro sul punto concernente l'obbligo di controllo posto a carico dei committenti. In particolare, si sostiene nel ricorso che, mentre il tribunale aveva affermato la responsabilità dei due imputati poichè il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, pone a carico del committente un obbligo di controllo - obbligo al quale, secondo i giudici, i due imputati erano venuti meno - la corte territoriale ha ribadito la responsabilità dei committenti sostenendo l'esistenza di un obbligo diretto di controllo in capo agli stessi circa la corretta applicazione del piano di sicurezza da parte del coordinatore e dell'appaltatore.

Più specificamente, l'obbligo per il committente di avere cognizione della predisposizione e concreta adozione delle misure generali di protezione, all'inizio e durante ciascuna fase lavorativa. Tale definizione della posizione di garanzia attribuita ai committenti, sarebbe conseguenza di un'erronea applicazione dell'art. 6, comma 2 del citato D.Lgs. che, viceversa, impone un obbligo di controllo di secondo grado sul coordinatore per la sicurezza, affinché questi verifichi il rispetto del piano di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice. L'errata applicazione della norma, peraltro, minerebbe in radice l'iter logico della sentenza, basato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo dei committenti, non previsto dalla legge, di verificare la concreta predisposizione e l'adozione delle misure di protezione, e avrebbe anche determinato l'erronea applicazione degli artt. 43, 113 e 589 c.p., art. 40 c.p., comma 2, in punto di accertamento della colpa e del nesso di causalità.

La corte territoriale, soggiungono i ricorrenti, avrebbe anche travisato il contenuto dell'atto di appello, laddove, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la difesa non aveva mai sostenuto che i committenti dovevano essere ritenuti esenti da colpa per avere rimesso tutti gli adempimenti alla valutazioni e alle decisioni del progettista direttore dei lavori, ma aveva rilevato l'indeterminatezza dell'obbligo di controllo sull'operato del responsabile per la sicurezza e la sostanziale imputazione del fatto ai committenti a titolo di responsabilità oggettiva da parte del tribunale. Imputazione rimasta tale anche con la sentenza di secondo grado, avendo la corte territoriale omesso di affrontare la questione concernente la definizione dell'obbligo previsto dal citato art. 6, comma 2, ed avendo travisato il contenuto degli atti processuali con riguardo alla effettiva conoscenza, da parte dei committenti, della situazione di pericolo nella quale operava il D.C..

Sotto il primo profilo, la corte del merito, pur avendo affermato l'esistenza di un obbligo diretto di controllo da parte dei committenti sull'adozione di misure di sicurezza, non ha chiarito in che termini tale obbligo poteva trovare concreta attuazione.

Sotto il secondo profilo, la stessa corte ha travisato le dichiarazioni rese dalla D.L. che, nel riferire in ordine allo scavo notato nel corso di una sua visita, aveva fatto riferimento solo a quello, già ricoperto, eseguito sulla via pubblica.

Ribadiscono, poi, i ricorrenti, non solo che i committenti non erano presenti in cantiere, ma anche che essi non avevano l'obbligo di una tal presenza, unico obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. e), essendo quello di disporre la sospensione dei lavori a seguito di comunicazione, da parte del coordinatore per la sicurezza, della violazione, da parte dell'impresa, di norme antinfortunistiche.

Ribadiscono, altresì, anche richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che nessun obbligo di controllo o intervento diretto gravava sui committenti.

B) Violazione di legge, specificamente dell'art. 43 c.p., in relazione all'art. 27 Cost., e vizio di motivazione in punto di concreto accertamento della i colpevolezza.

Si sostiene nel ricorso che, una volta accertato che i due committenti non erano presenti in cantiere il giorno dell'incidente e che ai fini dell'obbligo di controllo non era richiesta tale presenza, non vi sarebbe la possibilità di affermare che gli stessi abbiano avuto contezza dell'esecuzione dello scavo in violazione delle norme di sicurezza. Sul punto, la sentenza di primo grado avrebbe solo preso atto del dato normativo ed avrebbe omesso di specificare con quali modalità i D.L. avrebbero dovuto controllare l'operato del responsabile della sicurezza in modo da evitare l'evento lesivo; così come nulla avrebbe osservato il giudice del gravame;

C) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di concreto accertamento del nesso di causalità, che il giudice del gravame ha ritenuto esistente sulla base della sola violazione, da parte dei committenti, dell'obbligo di controllo sull'operato del responsabile della sicurezza e dell'appaltatore, laddove non è stato chiarito come l'esercizio dell'attività di controllo avrebbe potuto evitare un evento la cui prevenzione è direttamente affidata al datore di lavoro.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

1- Inesistenti sono i vizi dedotti da F.N..

1-A) Con i motivi proposti, il ricorrente sostanzialmente contesta, in via principale, la posizione, attribuitagli dai giudici del merito, di coordinatore per l'esecuzione dei lavori in corso nel fabbricato dei coimputati D.L.. Le censure sul punto, articolate nei termini sopra indicati sub n. 4.1, lett. A e B (a, b, c), possono essere contestualmente esaminate, avendo ad oggetto, sia pure sotto diversi profili, il tema della responsabilità.

Orbene, deve preliminarmente rilevarsi che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro, nel caso di specie nell'ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile, individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l'esecuzione dell'opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi è certamente il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

A tale figura professionale la legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di una chiara posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare, per quanto qui interessa, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è attribuito, tra agli altri, anche il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Si tratta di un compito definito di "alta vigilanza" che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori.

Orbene, tanto premesso, osserva la Corte che il F. era certamente titolare della specifica posizione di garanzia, come correttamente individuata dai giudici del merito, in quanto coordinatore per l'esecuzione dei lavori in questione.

A tale proposito, il giudice del gravame, a fronte delle osservazioni dell'imputato -che nell'atto di appello aveva negato di avere assunto incarichi concernenti l'esecuzione dei lavori fognari, ma solo di quelli riguardanti opere di completamento da eseguirsi all'interno del fabbricato, sicchè la responsabilità di quanto accaduto doveva attribuirsi all'appaltatore ed ai committenti- ha viceversa sostenuto, dopo una completa ed esaustiva analisi in fatto (peraltro non sindacabile nella sede di legittimità) che, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai coimputati e dai testi escussi, il F. si era continuativamente occupato di tutte le vicende amministrative e tecniche riguardanti i lavori commissionati dai D.L., a partire dal 1999, epoca a cui risale la prima concessione edilizia, e fino ai lavori di completamento del fabbricato, autorizzati con permesso a costruire n. 32 del 2004, ed al tragico infortunio costato la vita al D.C..

In particolare, lo stesso giudice, ricostruendo i fatti sulla scorta della documentazione in atti, ha rilevato come l'odierno ricorrente fosse stato firmatario di tutti gli atti tecnici riguardanti la complessa procedura amministrativa concernenti l'originaria concessione edilizia, le diverse varianti, il progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento, la successiva concessione del 2004, le autorizzazioni ad immettere gli scarichi nelle rete fognaria, nonchè la richiesta di esecuzione dello scavo. E' stata inoltre segnalata l'esistenza, agli atti progettuali, di una planimetria contenente l'indicazione e l'ubicazione delle varie tracce per l'allacciamento della fogna, mentre la fase di scavo, durante la quale si è verificato l'infortunio, era stata programmata nello stesso piano di sicurezza redatto dall'imputato. Questi, inoltre, era stato il firmatario dei grafici e dei rilievi tecnici riportanti nel dettaglio la sezione di scavo da realizzarsi, sulla base dei quali sono state rilasciate le autorizzazioni di allaccio alla rete fognaria.

Adempimenti, quelli citati, legittimamente ritenuti dalla corte territoriale significativi del pieno coinvolgimento

del F. a tutte le varie fasi di realizzazione dell'opera, comprese quelle la cui esecuzione è stata avviata dopo la concessione del 2004, e con riferimento a tutte le opere in esecuzione, e dunque anche a quelle riguardanti la realizzazione degli scarichi fognari, peraltro da lui stesso progettati, le cui modalità di esecuzione erano state dallo stesso indicate nel piano di sicurezza.

In tale contesto, che ha visto impegnato il ricorrente nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, non è credibile che egli abbia, nell'ultima fase, assunto la posizione di coordinatore solo con riguardo ai lavori interni al fabbricato. Non avrebbe senso, infatti, l'attribuire, da parte dei committenti, al loro tecnico di fiducia la posizione di coordinatore solo per una parte dei lavori in esecuzione e non anche per le altre, e più impegnative, lavorazioni contestualmente in corso che prevedevano, peraltro, interventi anche sul suolo pubblico.

Il giudice del merito, peraltro, non ha ommesso di valutare le dichiarazioni rese dai testi e dagli altri imputati, ed ha motivatamente ritenuto che le dichiarazioni rese dal B. (che ha anche ricordato gli interventi dallo stesso concordati con il F. circa i particolari dell'attività di scavo), dalla committente D.L. e dal teste G. (che hanno confermato il ruolo del F. e la sua costante presenza nel cantiere), dovessero ritenersi del tutto attendibili in quanto ampiamente confermate dalle acquisizioni documentali. Mentre i testi a difesa, collaboratori di studio del ricorrente, non potevano ritenersi attendibili perchè in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso imputato ovvero contrastanti tra loro. Irrilevante, infine, è stato ritenuto il teste Cu., esecutore materiale dello scavo, che ha sostenuto di avere avuto dal proprio datore di lavoro l'ordine di eseguire lo scavo; circostanza giustamente ritenuta influente rispetto alla posizione del F., al quale è stato contestato, non di avere ordinato l'esecuzione dei lavori di scavo, bensì di non avere verificato la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di buona tecnica ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Non minori responsabilità, del resto, gravavano sull'imputato in quanto direttore dei lavori, alla cui esecuzione egli aveva l'obbligo di sovrintendere, avendone assunto la responsabilità tecnica.

1-B) Ugualmente infondati sono i restanti motivi proposti.

In ordine alla pena inflitta, il giudice del gravame nulla di particolare ha rilevato, nè risulta dalla sentenza, e per la verità neanche lo sostiene il ricorrente, che sul punto sia stato interposto appello. La corte del merito, in realtà, altro non ha fatto che confermare, anche a tale proposito, le decisioni del primo giudice, che ha graduato la pena tra gli imputati, legittimamente attribuendo, come si legge nella sentenza di primo grado, maggiori responsabilità al F. in relazione allo specifico ruolo dallo stesso svolto nella vicenda.

La censura si presenta, peraltro, generica, poichè non indica le ragioni per le quali la pena, peraltro inflitta in misura molto prossima ai minimi edittali (pena base mesi nove di reclusione) e ancor più contenuta attraverso il prevalente riconoscimento delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto essere ancor più ridotta.

1-C) Inesistente è il vizio denunciato con l'ultimo dei motivi proposti.

In realtà, il giudice del gravame, come già sopra rilevato, ha ampiamente argomentato circa la individuazione delle precise responsabilità che gravavano sull'imputato in ragione, non certo della sua qualità di progettista del fabbricato, bensì dei compiti ai quali egli avrebbe dovuto assolvere in vista del ruolo dallo stesso svolto nella fase di esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato dei D.L..

Ha individuato, altresì, in assoluta sintonia con le contestazioni formulate nel capo d'imputazione, le disposizioni, in tema di prevenzione degli infortuni, violate dall'imputato; mentre nulla rileva, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di omicidio colposo, che, con riferimento alle violazioni delle specifiche norme di prevenzione penalmente sanzionate, ma non formalmente e separatamente contestate, non sia intervenuta condanna.

Assolutamente in sintonia con la normativa di riferimento e con i principi affermati da questa Corte in materia di prevenzione degli infortuni e caratterizzata da congrua e coerente motivazione è, dunque, la sentenza impugnata, che non merita, con riguardo alla posizione del F., censura alcuna.

-2- Inesistenti sono anche i vizi dedotti dai fratelli D.L..

2-A) Quanto ai due primi motivi di ricorso, che, concernendo il tema della responsabilità, possono essere congiuntamente valutati, occorre anzitutto osservare che, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, è stato da questa Corte condivisibilmente affermato che: "il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro"; è stato anche affermato; "che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incumbenti in detta materia" (Cass. n. 14407/11).

A tali principi si è uniformata la corte territoriale che, nel ribadire la responsabilità dei due imputati, ha rilevato che la designazione del F. quale direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione degli stessi non li esonerava dalle proprie responsabilità. Invero, ha correttamente sostenuto la stessa corte, non avendo gli imputati nominato un responsabile dei lavori, ad essi spettava di verificare, secondo il disposto del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, l'esatto adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione, dei compiti che a costui attribuisce l'art. 5 dello stesso D.Lgs. (tra gli altri, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure).

Di nessuna violazione di legge si è quindi reso responsabile il giudice del gravame, che ha correttamente applicato le norme di riferimento e che si è uniformata ai principi affermati da questa Corte, argomentando in termini del tutto coerenti sotto il profilo logico.

Il giudice del gravame, peraltro, non si è per nulla discostato dalle considerazioni svolte dal primo giudice sul

punto concernente l'obbligo di controllo dei committenti.

Ambedue i giudici del merito, invero, hanno sostenuto che ai committenti, in assenza di un responsabile dei lavori, competeva di verificare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori eseguisse i controlli e le verifiche previste dalla legge. Dalla violazione di tale obbligo ambedue i giudici del merito hanno fatto scaturisce la responsabilità dei due imputati.

Non esiste, quindi, alcuna discordanza tra le due decisioni.

La corte del merito ha solo ulteriormente specificato, evidentemente a seguito di contestazione svolta dai D.L. nei motivi d'appello (con i quali, secondo quanto segnalato nel ricorso, era stata dedotta l'incolpevole ignoranza dei committenti circa l'esistenza di una situazione che imponeva loro di attivarsi per eseguire i necessari controlli e l'inesistenza di un obbligo continuo e capillare di controllo sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori) e ad integrazione delle considerazioni già svolte ("peraltro"), che, in ogni caso, i committenti erano nelle condizioni di sapere come si svolgevano i lavori e di intervenire, anche perchè avevano avuto occasione di recarsi sul cantiere e di verificare direttamente l'andamento dello scavo e le modalità di esecuzione dello stesso. Il riferimento alla cognizione diretta del committente ha, quindi, avuto solo lo scopo, in risposta alle considerazioni svolte negli atti di appello, di integrare ulteriormente - e comunque legittimamente - le precedenti considerazioni e di dimostrare come, a di là del controllo e degli interventi del F. rispetto alle prescrizioni del piano operativo di sicurezza e coordinamento, la stessa D.L. aveva avuto modo di notare lo scavo e l'assenza di pareti e di protezioni; di rendersi conto, quindi, di una situazione di pericolo e di palese violazione delle norme di sicurezza, direttamente constatati, che avrebbe dovuto indurla ad intervenire immediatamente.

Per nulla indeterminato, quindi, è l'obbligo di controllo che la legge impone al committente, correttamente individuato dai giudici del merito, e palesemente infondato è il riferimento dei ricorrenti alla responsabilità oggettiva, posto che la responsabilità degli imputati è stata affermata, non per la loro oggettiva posizione di committenti, bensì per il mancato rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi loro imposti da specifiche disposizioni di legge.

Quanto al tema della consapevolezza delle modalità di esecuzione dello scavo, osserva la Corte, da un lato, che la responsabilità degli imputati è stata dai giudici del merito anzitutto individuata, come già rilevato, nell'omessa verifica dell'esatto adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dei compiti che a costui assegna la legge (art. 5 sopra citato); dall'altro, che legittimamente gli stessi giudici hanno richiamato una diretta responsabilità dei committenti per essere, in realtà, venuti personalmente a conoscenza delle condizioni di pericolo nelle quali si svolgevano i lavori di scavo.

A tale conclusione, gli stessi giudici sono pervenuti ricordando che D.L.P. ha sostenuto di avere avuto la possibilità di accedere al cantiere nei tempi di pausa dei lavori e al termine di ogni giornata lavorativa e che ciò aveva fatto anche mentre erano in esecuzione i lavori di scavo. In particolare, l'imputata ha sostenuto di essersi recata in cantiere il martedì (OMISSIS) (l'incidente è avvenuto giovedì (OMISSIS)) e di avere notato che la prima parte dello scavo, quella che aveva interessato la pubblica via, era stata completata. La donna, quindi, ha sostenuto la corte territoriale, aveva avuto anche modo di visionare la parte interna al cantiere e di notare il profondo scavo, con terreno rimosso e collocato sul ciglio del fosso, nonchè l'assenza di un'armatura di sostegno e di protezioni; e quindi anche di rendersi conto dell'assenza di misure di sicurezza e delle condizioni di evidente pericolo in cui si svolgevano i lavori, da chiunque percepibili.

In proposito, tuttavia, nel ricorso si sostiene che la corte territoriale avrebbe travisato quanto sostenuto dall'imputata, non avendo mai la stessa sostenuto di avere avuto cognizione di una situazione di pericolo determinata dalla presenza dello scavo, anche perchè la stessa, nel parlarne, aveva inteso riferirsi solo alla parte di esso che era stata eseguita sulla strada, non a quella ove l'incidente si era verificato.

Orbene, non rileva la Corte il dedotto travisamento.

La stessa imputata ha ammesso di essersi recata in cantiere il martedì (OMISSIS), al termine della giornata di lavoro, di guisa che del tutto legittimamente la corte territoriale ha ritenuto che la stessa avesse preso visione dello scavo, che il Cu. (le cui dichiarazioni sono state riportate nella sentenza di primo grado) ha sostenuto di avere effettuato, su richiesta del B., nella giornata di martedì (OMISSIS) e di avere completato nel primo pomeriggio del (OMISSIS) (il mercoledì aveva piovuto). Le considerazioni svolte dal giudice del gravame non si presentano per nulla incoerenti rispetto alle dichiarazioni dell'imputata (pure riportate nella sentenza di primo grado), che non ha certo sostenuto di avere visionato solo lo scavo eseguito sulla strada, ma ha solo precisato che quella parte dello scavo era stata completata, tanto che si stava procedendo ad assestare il terreno facendovi passare sopra un autocarro.

Nè è possibile sostenere che la committente, che si recava in cantiere per visionare i lavori, si fosse limitata, proprio nella giornata del (OMISSIS), a controllare solo lo scavo, peraltro già ultimato, esterno al cantiere stesso; una tale condotta sarebbe del tutto illogica rispetto alle esigenze di controllo che quel giorno, ed i giorni precedenti, l'avevano spinta a recarsi sul cantiere.

Poco rileva, peraltro, sostenere, con i ricorrenti, che essi non si trovavano sul cantiere al momento dell'incidente, essendo la loro responsabilità legata alla mancata verifica dell'esatto adempimento, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dei compiti che allo stesso attribuisce l'art. 5 del citato D.Lgs..

Oltre che alla consapevolezza, per le ragioni sopra indicate, del mancato rispetto, nell'esecuzione dello scavo, delle prescrizioni di sicurezza, che avrebbe imposto l'immediato e diretto intervento dei committenti, eventualmente anche disponendo la sospensione dei lavori.

2-B) Anche in punto di nesso causale, le censure dei ricorrenti si presentano infondate, laddove si consideri che, in proposito, la corte territoriale ha correttamente, seppur sinteticamente, sostenuto che, se la committente avesse controllato la corretta applicazione del piano di sicurezza da parte del coordinatore (F.) e dell'impresa, si sarebbe provveduto alla sospensione dello scavo ed all'attuazione delle opere di protezione che avrebbero

evitato l'incidente.

Così come l'incidente si sarebbe evitato se la committenza, davanti alle evidenti violazioni delle norme di sicurezza, facilmente rilevabili dalla visita del martedì (OMISSIS), fosse tempestivamente intervenuta disponendo l'immediata messa in sicurezza dello scavo e della zona circostante, ovvero anche l'immediata sospensione dei lavori.

-3- In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013